

STATUTO

Salviamo La Rocca APS

1 - È costituita, con sede in Ripafratta, via Statale Abetone 264, Comune di San Giuliano Terme (PI), l'associazione di promozione sociale denominata *Salviamo la Rocca APS*.

FINALITÀ

2 - L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nell'ambito della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42. Il fine istituzionale dell'Associazione è la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale, artistico, storico, materiale e immateriale, e la sua valorizzazione come elemento educativo e di consapevolezza identitaria. L'Associazione promuove la consapevolezza da parte del cittadino che la tutela dei beni storici e culturali è una responsabilità collettiva e non soltanto istituzionale. L'Associazione intende altresì promuovere il turismo culturale e ambientale in un'accezione sostenibile e consapevole, come strumento di valorizzazione dei beni culturali e di crescita sociale, arricchimento culturale e prosperità economica delle comunità cui tali beni sono stati consegnati dalla storia.

Per il perseguimento di tale fine, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

3 - Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione svolgerà le seguenti attività di utilità sociale:

- a) l'Associazione promuoverà e favorirà la messa in sicurezza, il recupero, il restauro e il riuso della Rocca di San Paolino in Ripafratta e dei beni storici, archeologici, architettonici, ambientali e culturali del territorio di Ripafratta, del sistema fortificato di confine pisano-lucchese, del Comune di San Giuliano Terme, della Valdiserchio e del Monte Pisano. Per raggiungere questo obiettivo, l'Associazione opera per proprio conto o in collaborazione con Enti pubblici e/o privati;
- b) l'Associazione promuoverà e faciliterà il dibattito pubblico sul tema dello sviluppo culturale, identitario, economico e turistico del territorio di cui al punto a) con dibattiti, pubblicazioni, incontri, progetti. L'Associazione favorirà la partecipazione delle altre realtà del no profit, delle realtà produttive e commerciali e della cittadinanza tutta a tale dibattito;
- c) l'Associazione concorrerà all'organizzazione del territorio di cui al punto a) del presente articolo in termini di turismo culturale sostenibile e consapevole, anche proponendo alle istituzioni competenti iniziative, miglioramenti urbanistici, funzionali ed estetici e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico-monumentale-ambientale; svilupperà inoltre l'educazione ambientale, culturale e turistica; potrà gestire beni di rilevanza culturale o strutture con funzionalità turistica, culturale o sociale compatibilmente con i propri fini istituzionali; curerà l'informazione e l'accoglienza dei visitatori, anche con l'apertura di appositi uffici;
- d) nell'ottica di accrescere e divulgare la consapevolezza storica, ambientale, identitaria del territorio, l'Associazione potrà organizzare convegni, dibattiti, feste, mostre, escursioni, visite guidate, iniziative conviviali e sociali, pubblicazioni.
- e) l'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

SOCI

4 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il

raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

5 - Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

6 - Tutti i soci, purché maggiorenni e in regola con i versamenti delle quote associative, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b. di essere eletti negli organi direttivi;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
- d. a frequentare i locali dell'Associazione;
- e. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione.

7 - I Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b. versare la quota sociale annuale; tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.
- c. non operare in concorrenza o contrasto con l'attività dell'Associazione.

8 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

9 - Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10 - La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto (via posta cartacea o elettronica) al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

11 - Il mancato pagamento della quota associativa annuale da parte del Socio comporta la sospensione di tutti i diritti di cui all'art. 6 del presente statuto, ma non la perdita della qualifica di Socio e la cancellazione dal libro dei soci; il Socio moroso che versi la quota in anno successivo torna in possesso dei pieni diritti.

ORGANI

12 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

13 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

14 - L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

15 - All'Assemblea prendono parte con diritto di voto attivo e passivo i Soci in regola con la quota

associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

16 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il presidente dell'Assemblea e il segretario dell'Assemblea.

17 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul rendiconto economico-finanziario annuale, sulla relazione sociale annuale e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta (cartacea o elettronica) o tramite messaggistica telefonica o digitale o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, o comunque con modalità idonee a portarlo a conoscenza dei Soci.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

18 - L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio; e a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
- c. per le modifiche del presente Statuto;
- d. per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta (cartacea o elettronica) o tramite messaggistica telefonica o digitale o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto e delibera con voto favorevole dei tre quarti dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole dei tre quarti dei voti espressi.

19 - Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, e che comunque non sia inferiore a cinque unità.

21 - L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

22 - Possono assistere in modo continuativo alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed esprimere pareri e suggerimenti non vincolanti, alcuni rappresentanti, il cui numero è determinato dall'Assemblea, di organizzazioni, enti e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano le medesime finalità dell'Associazione.

23 - I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea.

24 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

25 - I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede all'eventuale surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo articolo.

26 - In caso di vacanza per qualsiasi motivo di un Consigliere si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea per l'integrazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può decidere, su proposta del Consiglio stesso, di non procedere all'integrazione del consigliere vacante, nel caso in cui il funzionamento del Consiglio sia comunque garantito.

Solamente nel caso che la vacanza dei componenti il Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei componenti stessi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo;

27 - Il Consiglio Direttivo, a prescindere dalla vacanza di propri membri, può chiedere formalmente all'Assemblea la nomina di ulteriori nuovi consiglieri, qualora il numero di quelli presenti non sia più adeguato allo svolgimento delle proprie funzioni.

28 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

29 - Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dai presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) la predisposizione della relazione sociale annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) la fissazione delle quote sociali;
- h) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- k) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

30 - Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

31 - Il Presidente, Il Vicepresidente (o i Vicepresidenti), il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

32 - Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

33 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente, dandone comunicazione ai Soci.

34 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

35 - Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

36 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

37 - È possibile affidare i due incarichi di Segretario e Tesoriere ad un solo Consigliere.

38 - Il Consiglio Direttivo può decidere di conferire ulteriori incarichi e deleghe ad altri suoi componenti.

39 - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere o altre cariche del Consiglio Direttivo possono dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio stesso. Nel lasciare l'incarico possono mantenere la qualifica di Consigliere.

Il Consiglio, accolte le dimissioni dalla carica, provvede entro 15 giorni all'elezione del sostituto.

40 - L'Assemblea può decidere di nominare Presidente Onorario una persona che abbia acquisito eccezionali meriti a favore dell'Associazione o dei suoi fini istituzionali. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e cerimoniali.

L'Assemblea può decidere di istituire e conferire onorificenze e attestati di benemerenzza a Soci e non Soci per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione o dei suoi fini istituzionali.

ENTRATE E SPESE

41 - L'Associazione utilizza per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

42 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

43 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico-finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

44 - Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

45 - Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi per spese sostenute e documentate.

SCIoglimento

46 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo aver provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organo previsto dalla legge.

NORME FINALI

47 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto e nell'atto costitutivo si rimanda alla normativa vigente, in modo particolare a quella in materia di promozione sociale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario